

LA SEMPLIFICAZIONE COME STRUMENTO DI RILANCIO

SPESSE I PROCEDIMENTI DI BONIFICA DI LUOGHI INQUINATI RICHIEDONO MOLTO TEMPO PER LA VALUTAZIONE E L'APPROVAZIONE DEI PIANI DI RISANAMENTO. SEMPLIFICARE LA NORMA CHE REGOLA LE BONIFICHE È UNA STRATEGIA VINCENTE PER IL CONTRASTO AL CONSUMO DI SUOLO E UN SUPPORTO AGLI ENTI INCARICATI AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI.

Intervenire su aree soggette a fenomeni di inquinamento è un'operazione di sistema che riveste un duplice significato in termini ambientali. Se da una parte la bonifica ha come obiettivo principale e immediato il risanamento ambientale e la sicurezza sanitaria, dall'altra, la conclusione con esito positivo di un procedimento di bonifica, contribuisce, grazie all'effetto rigenerativo, a combattere il fenomeno del consumo di suolo. Il tutto comporta di conseguenza la possibilità di gestire il suolo rigenerato in maniera sostenibile. Il risanamento ambientale di aree contaminate può essere inteso, quindi, come uno strumento che consente il riutilizzo di aree che, in assenza di interventi di bonifica, non possono essere fruibili. Si può evincere, quindi, la forte correlazione con quello che ormai è definito come concetto cardine della disciplina ambientale: la *circolarità*, ritenuta la migliore strategia da utilizzare per far fronte alle problematiche ambientali.

A prescindere se trattasi di interventi la cui competenza è affidata alla Regione o al Ministero, il tema rimane sempre lo stesso: la *bonifica*. La differenza può essere sulla complessità o sull'estensione del problema oppure possono cambiare gli attori, ma tutto si muove sotto lo stesso cappello normativo.

La situazione legislativa attuale

Dal punto di vista normativo, in mancanza di un riferimento europeo, quale per esempio una direttiva sul consumo del suolo, il nostro Paese, anche in attuazione al principio comunitario "chi inquina paga", si è dotato di un quadro normativo sulle bonifiche articolato a tal punto che in fase attuativa ha reso il procedimento lento e complesso e pertanto poco sostenibile rispetto alle necessità di sviluppo e riqualificazione delle aree interessate da fenomeni di contaminazione.



FOTO: ARPAE ER

Un processo di semplificazione delle procedure di bonifiche e interventi mirati e puntuali sicuramente possono fungere da volano per il settore, anche se una specifica delega per la modifica dell'articolato del TUA potrebbe rappresentare una buona occasione per intervenire in maniera più incisiva su una norma di settore che ormai, sulla base dell'esperienza, ha maturato le condizioni per individuare e modificare gli aspetti del novellato che spesso rilevano elementi di rallentamento e/o ostacolo per la finalizzazione del procedimento e il conseguente raggiungimento degli obiettivi.

I nuovi decreti semplificazione

Verso questo fine negli ultimi due anni hanno puntato il decreto legge n. 76/2020 (cd. decreto Semplificazioni) e il decreto legge n. 77/2021 (cd. decreto Semplificazioni bis) che rappresentano due tasselli importanti nell'ambito del processo di riforma avviato dalla Direzione generale per il risanamento ambientale del Ministero. Il decreto Semplificazioni n. 76/2020, infatti, con gli articoli 52 e 53 introduce

nel codice dell'ambiente puntuali disposizioni che incidono in modo significativo sulle procedure di bonifica. In particolare l'art. 52, contrariamente a quanto avveniva in precedenza, pone la possibilità di effettuare in aree oggetto di procedimenti di bonifica una serie di interventi che possono essere realizzati a condizione che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il compimento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori.

L'articolo 53 del medesimo decreto ha introdotto, tra l'altro, ulteriori disposizioni innovative come una procedura preliminare quale indagine speditiva sulle condizioni ambientali delle matrici suolo, sottosuolo e acque di falda al fine di accertare il non superamento dei limiti imposti dalla norma riducendo gli oneri, anche di natura economica, connessi a una procedura amministrativa strutturata per l'approvazione del piano di caratterizzazione non più necessaria. Considerati gli importanti interventi apportati dal legislatore con il primo DL Semplificazioni, il decreto n. 77 del 2021 ha proseguito con la semplificazione in materia introducendo ulteriori puntuali

modifiche anche alla luce dell'intervenuto Piano nazionale di ripresa e resilienza. In particolare, l'art. 37 reca misure di semplificazione per la riconversione dei siti industriali, al fine di accelerare le procedure di bonifica dei siti di interesse nazionale e la riconversione di siti industriali da poter destinare alla realizzazione dei progetti individuati nel Pnrr. Sul punto il decreto prevede inoltre che i progetti del Pnrr sono inclusi tra gli interventi che possono essere realizzati nei siti oggetto di bonifica mediante la procedura prevista dall'art. 242-ter del Dlgs 152/2006.

Con l'emanazione di detto articolo di fatto il legislatore consolida, tra l'altro, la procedura amministrativa adottata dagli uffici di direzione nel corso del 2020 nell'ambito del processo di standardizzazione delle procedure, cioè l'adozione di modelli delle istanze per l'avvio dei procedimenti e i contenuti minimi della documentazione tecnica da allegare. In particolare la Direzione generale per il risanamento ambientale ha emanato specifici format per la presentazione del piano di caratterizzazione (dd 130 del 14/10/2020), la presentazione dell'analisi di rischio (dd 73 del 19/05/2021), per l'istanza di approvazione del progetto operativo di bonifica, di messa in sicurezza operativa permanente (dd 72 del 19/05/2021) che l'intervenuto DI 77/2021 sostanzialmente trasforma da atto amministrativo in legislativo, un esempio di osmosi tra l'amministrazione e il legislativo. Le nuove disposizioni normative intervengono anche sulla proceduralizzazione per la definizione dei valori di fondo, promuovendo un



FOTO: ARPAE ER

approccio sistemico in termini di dati finalizzati alla definizione degli stessi; introduce una puntuale modifica all'art. 3 del decreto legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, in base alla quale le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono gestite nell'ambito dei procedimenti di bonifica, al pari dei suoli, utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute e per l'ambiente; introduce inoltre il potere sostitutivo della Regione qualora la Provincia non provveda alla certificazione di avvenuta bonifica. Ulteriori semplificazioni procedurali previste per i Sin riguardano l'approvazione preventiva del piano di caratterizzazione che secondo le nuove disposizioni è sostituita da una comunicazione di inizio attività a condizione che siano rispettate le norme

tecniche che dovranno essere adottate dal Mite con apposito decreto.

Al fine di garantire un supporto agli enti territoriali spesso in sofferenza per carenza di forze umane e strumentali, il nuovo decreto Semplificazioni bis, modificando l'art. 250 del Dlgs 152/2006, prevede che nell'ambito degli accordi sottoscritti con il Mite gli enti territoriali possano avvalersi delle società *in house* del medesimo Ministero.

Gli strumenti introdotti dai due decreti stimoleranno il sistema delle bonifiche, ma è altrettanto vero che per raggiungere un buon grado di semplificazione e sistematizzazione dell'attuale assetto normativo bisogna lavorare ancora molto, soprattutto se si vuole rendere la bonifica uno strumento di opportunità di rilancio sostenibile del territorio.

Giuseppe Lo Presti

Direttore generale per il Risanamento ambientale, Ministero per la Transizione ecologica

RIPRISTINO DEI LUOGHI

L'IMPORTANZA DELLA BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI PER IL RECUPERO DELLA RISORSA NATURALE SUOLO

La bonifica dei siti contaminati permette di recuperare parti di suolo che, come emerge dal sesto rapporto Ipcc del 2021 sui cambiamenti climatici, è una risorsa da tutelare perché in grado di assorbire parte dell'anidride carbonica emessa in atmosfera e di mantenere la funzione di permeabilizzazione per le acque meteoriche. Questo è confermato anche dal *Rapporto sul consumo di suolo 2021*, redatto dal Sistema nazionale per la protezione ambientale (Snpa), in cui è indicato come l'urbanizzazione delle città e quindi il consumo di suolo sia da contenere attraverso gli strumenti urbanistici predisposti dagli enti incaricati alla loro preparazione.

Il termine sito contaminato indica un'area definita in cui è stata confermata la presenza di contaminazione del suolo e/o delle acque sotterranee e questo rappresenta un potenziale rischio per la salute dell'uomo, degli ecosistemi e degli altri recettori. La dicitura *sito potenzialmente contaminato* indica

un sito su cui si sospetta una possibile contaminazione per cui sono necessarie indagini dettagliate per stabilire se vi è un superamento delle concentrazioni delle soglie di contaminazione (Csc).

Nel caso si verifichi il superamento delle Csc è opportuno valutare:

- la storia del sito (quali attività produttive sono state svolte sull'area interessata)
- la predisposizione di un piano di indagini ambientali utili per la definizione dello stato ambientale del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee (modello concettuale preliminare)
- l'elaborazione dei risultati delle indagini eseguite e delle informazioni storiche
- l'elaborazione del modello concettuale definitivo
- determinare gli eventuali interventi di bonifica sulla base dell'analisi di rischio. (DM)